



ORDINE ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI FERMO

## VADEMECUM PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI VISTO SU PARCELLA PROFESSIONALE

stralcio del regolamento interno per la emissione dei pareri del consiglio  
dell'ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori  
della provincia di fermo sulle parcelle professionali

### Hanno diritto a chiedere i visti:

1. tutti gli iscritti a questo Ordine anche se relative a prestazioni professionali svolte fuori della circoscrizione territoriale su cui ha giurisdizione L'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Fermo;
2. il professionista capogruppo iscritto a codesto Ordine, qualora la parcella riguarda prestazioni effettuate da professionisti riuniti in gruppo anche se questi ultimi appartenenti o meno ad Ordini diversi, purché la richiesta sia corredata da apposita autorizzazione liberatoria dell'Ordine di appartenenza di ciascun componente (**art. 1.2 comma 2 e 3**);
3. il professionista iscritto a codesto Ordine qualora abbia effettuato la prestazione con altri Architetti riuniti in collegio; ciascuno richiederà il parere al proprio Ordine di appartenenza (**art. 1.2 comma 4**);
4. Architetti iscritti ad altri Ordini possono presentare richiesta di visto a codesto Ordine, solo se la domanda viene accompagnata dall'espresso consenso scritto del Consiglio dell'Ordine di appartenenza (**art. 1.2 comma 5**);
5. la committenza pubblica o privata.

### I visti sono di questi tre tipi:

1. VISTO DI LIQUIDAZIONE:

*tale visto viene rilasciato sulle competenze per tutti i lavori effettuati e conclusi al momento della richiesta, purché gli stessi siano suffragati da regolare delibera, convenzione, lettera di incarico ovvero altra documentazione attestante, in modo inconfutabile, la regolarità dell'incarico (art. 3.8 comma 1-a);*

il parere liquidatorio non può applicarsi a prestazioni non ancora eseguite quali la direzione dei lavori, la misura e contabilità, la relazione per il collaudo finale e tutte le altre prestazioni che prima di iniziare un lavoro non sono facilmente quantificabili;

2. VISTO DI CONGRUITÀ:

*viene rilasciato per quelle prestazioni rese in caso di incarico scritto o dato in forma esplicita e palese, ed attesta la corrispondenza degli onorari evidenziati in parcella con le prestazioni svolte, come da documentazione e dichiarazioni presentate, (art. 3.8 comma 1-c);*

### I documenti che deve produrre il professionista:

1. la domanda in bollo compilata in ogni sua parte (allegato\_A) e corredata da tutti gli elaborati di seguito elencati deve essere presentata alla segreteria dell'Ordine (**art. 3.2 comma 1**);
2. parcella in triplice copia, di cui una in bollo;
3. tutti i documenti atti a comprovare l'esistenza dell'incarico in copia unica. In mancanza della documentazione relativa è necessaria la produzione di un'**asseverazione del Professionista da cui risultino gli estremi dell'incarico e le generalità del Committente**;
4. breve, ma esauriente, relazione in duplice copia, dove venga specificato l'espletamento dell'incarico con tutte le circostanze che l'hanno caratterizzato, compresa la compatibilità del professionista; dovrà essere specificato, inoltre, se la parcella è stata inoltrata alla Committenza e il criterio seguito per la redazione delle varie voci della parcella professionale;
5. tutti gli elaborati di progetto (grafici e contabili), in copia cartacea, e la documentazione che si ritenga utile al chiarimento ed alla caratterizzazione delle prestazioni effettuate, regolarmente firmati e timbrati dal Professionista;



ORDINE ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI FERMO

6. tutti gli elaborati grafici e contabili di cui al punto precedente in copia informatizzata (formato pdf);
7. fotocopia di eventuali visti rilasciati in precedenza per prestazioni relative allo stesso incarico professionale;
8. elenco, in duplice copia, degli elaborati e documenti presentati;
9. eventuale dichiarazione che la richiesta di visto, per la stessa prestazione, non è stata inoltrata ad altro Ordine Professionale.
10. dichiarazione sul periodo di svolgimento della prestazione professionale ai sensi della Del. del Consiglio dell'Ordine n.12 del 07/05/2013.

#### **I documenti che deve produrre il committente:**

1. la domanda in bollo compilata in ogni sua parte (allegato\_B) e corredata da tutti gli elaborati di seguito elencati deve essere presentata alla segreteria dell'Ordine (**art. 3.2 comma 1**);
2. lettera di affidamento dell'incarico, ove esistente;
3. corrispondenza intercorsa tra Committente e Professionista;
4. relazione cronologica sull'oggetto e sullo svolgimento dell'incarico, con tutte le notizie atte ad identificare e valutare le prestazioni svolte dal professionista;
5. eventuale parcella presentata dal Professionista al Committente;
6. tutti gli elaborati grafici, contabili e scritti prodotti dal Professionista e quant'altro possa essere necessario a formulare il parere richiesto (ivi compresa fotocopia di eventuali visti su precedenti parcella rilasciati dall'Ordine per prestazioni inerenti il medesimo incarico professionale), in copia cartacea;
7. tutti gli elaborati grafici, contabili e scritti di cui al punto precedente in copia informatizzata (formato pdf);
8. dichiarazione sul periodo di svolgimento della prestazione professionale ai sensi della Del. del Consiglio dell'Ordine n.12 del 07/05/2013.

#### **I tempi della procedura di visto sono:**

1. la Commissione, ricevute e protocollate le pratiche, ne inizia l'esame entro **30** giorni, seguendo l'ordine di presentazione delle domande (**art. 3.3 comma 1**);
2. qualora la pratica sia incompleta la Commissione richiede l'integrazione per iscritto al richiedente, il quale dovrà fornirla nel termine di 30 giorni dalla data di protocollo della richiesta (**art. 3.3 comma 4 e 5**) superati i quali la commissione procederà all'archiviazione della pratica ed alla riconsegna del materiale consegnato a spese e cura del richiedente;
3. il Consiglio dell'Ordine, esaminato il parere della Commissione consultiva, delibera in proposito entro 90 gg. dalla presentazione della domanda, salvo interruzione dei termini e rilascia il dispositivo di parere (**art. 3.5 comma 1**);
4. il parere dovrà essere ritirato dal Richiedente entro un tempo massimo di 30 gg. dalla data della comunicazione di avvenuto esame (**art. 3.5 comma 4**);
5. è possibile richiedere l'esame di una parcella con particolare e motivata urgenza, in questo caso la Commissione preposta ne inizia l'esame in via prioritaria, entro 15 giorni dalla data di protocollo, prescindendo dall'ordine cronologico della sua presentazione(**art. 3.3 comma 6**).

#### **Vistare la parcella professionale costa:**

1. **il visto di liquidazione e di congruità sono fissati in ragione del 1,5 % dell'importo totale di ogni singola parcella**, comprensiva di competenze e spese, esclusa l'I.V.A. ed il contributo ex Legge 6/81 con un **importo minimo assoluto di € 150,00 (art. 3.9 comma 1)**;
2. i diritti di visto saranno versati in unica soluzione, fino all'importo di € 250,00, contestualmente al rilascio della parcella vistata. Per importi di entità superiore ai € 250,00 è consentita la rateizzazione dei diritti fino ad un massimo di tre rate delle quali, la prima contestuale al rilascio del visto, le successive due rate a scadenza mensile. Ciascuna rata, esclusa l'ultima di conguaglio, non potrà



ORDINE ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI FERMO

- essere di importo inferiore ai € 250,00, ovvero ad un terzo dell'importo totale dovuto (se superiore alle € 750,00) (**art. 3.9 comma 2 e 3**);
3. ogni domanda di visto è soggetta al versamento dei **diritti di Segreteria in misura pari a € 30,00 (art. 3.9 comma 5)**;
  4. in caso di richiesta di visto con **procedura di urgenza, i diritti di visto saranno maggiorati del 1%** (2,5% anziché 1,5%) ed i diritti di segreteria saranno maggiorati di € 20,00 (€ 50,00 anziché € 30,00) (**art. 3.9 comma 6**);
  5. in caso di ritardo nei versamenti come sopra stabiliti, il richiedente sarà soggetto al pagamento degli interessi di mora in misura pari al Tasso Ufficiale di Sconto stabilito dalla Banca d'Italia; la stessa mora sarà applicata in caso di mancato ritiro delle parcelle vistate entro un mese dalla data di comunicazione del loro positivo esame (**art. 3.9 comma 7**);
  6. In caso di impossibilità di ritiro personale e di richiesta di invio a domicilio della documentazione relativa al visto, la stessa sarà inviata contro assegno con addebito delle spese postali (**art. 3.9 comma 8**);
  7. I diritti sono dovuti anche nel caso di mancato ritiro del parere espresso.